

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (ART. 43 – DLGS 81/2015 O APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO)

<p>DEFINIZIONE</p>	<p>L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) è un contratto di lavoro finalizzato sia all'inserimento lavorativo del giovane che al conseguimento di un titolo di studio.</p> <p>Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto.</p> <p>Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>In alternativa il contratto di apprendistato di 1° livello può essere anche trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44); In questo caso la durata massima dei due periodi di apprendistato non può superare quanto previsto dalla Contrattazione collettiva.</p>
<p>DESTINATARI</p>	<p>Giovani di età compresa tra i 15 anni compiuti e i 25 anni (24 anni e 364 giorni) – imprese di tutti i settori produttivi.</p>
<p>DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO</p>	<p>La durata massima è in funzione del titolo di studio da conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualifica professionale (corsi triennali IFP) - 3 anni - Diploma professionale (corso Quadriennale o IV anno IFP) - 4 anni o 1 anno integrativo al triennio - Certificato di specializzazione tecnica superiore (corso IFTS) - 1 anno <p>La durata minima del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi. I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare di 1 anno il contratto di apprendistato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i giovani che hanno concluso positivamente il percorso formativo; - conseguito il titolo di studio per lo sviluppo di ulteriori competenze; - i giovani che non hanno concluso positivamente il percorso formativo per consentire il conseguimento del titolo di studio.
<p>RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA</p>	<p>La retribuzione dell'apprendistato è stabilita dalla contrattazione collettiva, in base alle tipologie di contratto di apprendistato attivato, alla qualifica da conseguire ed al livello di inquadramento. Ai fini della determinazione della retribuzione spettante, i CCNL consentono di norma l'inquadramento dell'apprendista in una</p>

	<p>qualifica fino a 2 livelli inferiore rispetto a quella di fine contratto o l'applicazione di una percentuale progressiva della retribuzione in base all'anzianità lavorativa.</p> <p>In aggiunta il Dlgs 81/2015 prevede un significativo sgravio retributivo da parte del datore di lavoro, rispetto al monte ore di formazione in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La formazione esterna, svolto presso l'istituzione formativa, non è retribuita - La formazione interna, svolto presso l'impresa, è retribuita al 10% <p>Le restanti ore di lavoro prestate dall'apprendista, sono retribuite come da contratto di lavoro applicato e relativo accordo tra le parti.</p> <p>Esempio full time: Contratto di lavoro di 1760 ore annue (40 ore/sett) per apprendista frequentante una annualità di leFP di 990 ore annue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione esterna: 400 ore ore retribuite = 0 - Formazione interna: 590 ore ore retribuite 10% = 59 - Lavoro: 770 ore retribuite al 100% = 770 <p style="text-align: center;">Totale ore annue retribuite = 829</p> <p>Esempio part time: Contratto di lavoro di 1320 ore annue (30 ore/sett) per apprendista frequentante una annualità di leFP di 990 ore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione esterna: 400 ore retribuite = 0 - Formazione interna: 590 ore retribuite 10% = 59 - Lavoro: 330 ore retribuite al 100% = 330 <p style="text-align: center;">Totale ore annue retribuite = 389</p>
<p>PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE</p>	<p>La stipula di un contratto di apprendistato di 1° livello richiede la sottoscrizione di un Protocollo tra datore di lavoro e di istituzione formativa a cui il giovane è iscritto, che stabilisce i criteri generali del percorso di apprendistato e gli obblighi reciproci.</p> <p>L'istituzione formativa predispose in accordo con l'impresa il Piano Formativo Individuale, generale, che definisce la durata del percorso di apprendistato, la qualificazione da acquisire, il livello di inquadramento, l'orario di lavoro, i contenuti della funzione, i nominativi del Tutor aziendale e del Tutor formativo.</p> <p>Tutor formativo ed aziendale producono in oltre il Dossier Individuale dove vengono riportati i risultati dell'apprendimento in termini di competenze, i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti, le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero.</p>
<p>MASSIMALI DELLA FORMAZIONE ESTERNA</p>	<p>La formazione si svolge durante l'orario di lavoro e si distingue tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> formazione esterna (svolta presso l'istituzione formativa) formazione interna (svolta presso l'impresa).

	<p>I massimali di formazione esterna per i percorsi di IFP sono i seguenti: I – II anno 60% (594 ore) – III – IV anno 50% (495 ore) – corsi IFTS (corsi di 800 – 1000 ore): 50%</p>
RESPONSABILITA' DELLA FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA	<p>Responsabilità istituzione formativa: durante la formazione svolta presso l'istituzione formativa, l'apprendista ha lo status di "studente" e la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza. Rispetto al monte ore complessivo le ore di formazione esterna sono parte del "monte ore lavorato".</p> <p>Responsabilità dell'azienda: La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale.</p> <p>Pertanto l'apprendista è trattato come studente quando è a scuola e come lavoratore in impresa.</p>
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE	<p>Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista deve frequentare 3/4 anni della formazione interna ed esterna sia su base annuale che complessiva. L'esame finale viene effettuato nel rispetto dell'ordinamento del sistema di IFP.</p>
FORME DI INCENTIVAZIONE	<p>Agevolazioni contributive per il periodo di durata dell'apprendistato. Per le imprese con più di 10 dipendenti si applica l'aliquota del 10% della retribuzione imponibile.</p> <p>Per le imprese con meno di 10 dipendenti c'è lo sgravio contributivo del 100% nei primi 3 anni (dal 4° anno si applica l'aliquota del 10%). In caso di conferma, con assunzione a tempo indeterminato, a conclusione del periodo di apprendistato l'azienda beneficia degli sgravi contributivi anche per l'anno successivo.</p> <p>Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.</p> <p>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari incentivi fiscali.</p>